



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 14 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

In caso di cessione del fabbricato ristrutturato, il bonus mobili resta in capo al cedente
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Quadro RV del modello Redditi 2024: la gestione del disavanzo o dell'avanzo
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

Eccedenza acconto imposta sostitutiva Tfr: modalità di utilizzo in F24
di Laura Magnani, Marta Rossi

DICHIARAZIONI

Scadenza “variabile” delle dichiarazioni dei redditi e Irap
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

La delega per i soci di cooperative agricole
di Alberto Rocchi

CASI OPERATIVI

In caso di cessione del fabbricato ristrutturato, il bonus mobili resta in capo al cedentedi **Euroconference Centro Studi Tributari****GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)

Mario Rossi ha ceduto un immobile sul quale erano stati posti in essere interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali sta beneficiando di una detrazione del 50% delle spese sostenute, ripartita sull'arco di 10 anni.

Mario Rossi ha ceduto l'immobile a Luca Bianchi pattuendo in atto che la detrazione per tali interventi edilizi sarebbe rimasta in capo al cedente, ma nulla è stato detto in relazione al *bonus* relativo ai mobili acquistati per arredare tale immobile.

La detrazione per i mobili si deve considerare transitata in capo al cessionario?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Quadro RV del modello Redditi 2024: la gestione del disavanzo o dell'avanzo

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

I righi da **RV 38 a RV 48** del **Quadro RV del modello Redditi 2024** sono dedicati alla **gestione del disavanzo o dell'avanzo**; dati, quindi, che **presentano significato** più sotto il profilo della **società incorporante** (o beneficiaria) che non su quello della incorporata (o scissa). Detto ciò, va sottolineato che tali righi sono, invece, collocati nella **parte II della sezione II**, cioè quella dedicata ai dati della **società dante causa** della fusione (o della scissione).

Per quanto attiene al **disavanzo**, la prima specificazione richiesta (RV 38, colonna 2 codice 1 o 2) riguarda la **tipologia da "annullamento"** o da "concambio". I casi più frequenti sono certamente rappresentati:

- dal **disavanzo da annullamento** nell'ipotesi della fusione per incorporazione e;
- dal **disavanzo da concambio** nella ipotesi della scissione.

Nel **primo caso**, annullando la partecipazione totalitaria nella **società incorporata**, l'incorporante sostituisce, a tale dato, **le attività patrimoniali acquisite**, frequentemente di **entità inferiore alla partecipazione annullata**. Tale differenza è motivata, sul **piano sostanziale**, dal fatto che in sede di acquisto della partecipazione l'acquirente ha riconosciuto l'esistenza di **plusvalenze latenti**, sia relative specificamente ai **beni della società acquisita**, sia più in generale **relative all'avviamento di quest'ultima**. In questa casistica, l'entità del disavanzo va segnalata nella **colonna 3** e va "spalmata" sui **beni che sono stati incrementati**, fornendo l'informativa nei righi da 40 a 43, e separando il **caso dei beni ammortizzabili** da quello dei **beni non ammortizzabili**. Vi è pure l'ipotesi in cui **nessun bene acquisito presenti plusvalenze latenti**, caso in cui il plusvalore insito nella partecipazione è semplicemente il **frutto di una errata valutazione o di una perdita**: la conseguenza di questa situazione è la rilevazione del **componente negativo nel conto economico della incorporante**, con segnalazione al rigo RV 39. Più precisamente, in base al Documento OIC 4, par. 4.4.3.1, parte A, l'eccesso di costo dovrebbe essere **imputato a riduzione delle riserve** della società avente causa, e solo l'eventuale eccedenza **imputata a conto economico**.

Il disavanzo da concambio emerge, invece, frequentemente, in **occasione di scissioni**, nelle

quali la beneficiaria esegue un aumento di capitale superiore al **dato contabile del netto trasferito**, per remunerare **plusvalenze latenti della scissa**. In tale ipotesi, i beni ricevuti dalla beneficiaria vanno incrementati, per effetto della imputazione del disavanzo, **fino a concorrenza del valore corrente degli stessi**, dovendo indicare il dato nei righi da 40 a 43, ma specificando la **tipologia del disavanzo** con il **codice 2** nella colonna 2 del rigo RV 38.

I righi da RV 44 a RV 48, del Quadro RV del modello Redditi 2024, accolgono **le informazioni relative all'avanzo da annullamento** o da concambio, situazione contraria **a quella sopra descritta**. In queste ipotesi, la società avente causa **incrementa il proprio patrimonio netto** per effetto dell'iscrizione di attività provenienti dalla società fusa (o scissa), il cui importo **è superiore a quello della partecipazione annullata** (avanzo da annullamento) o **dell'aumento di capitale** (avanzo da concambio). Il nuovo patrimonio netto deve essere asservito prioritariamente alla ricostituzione delle **riserve in sospensione d'imposta** esistenti della incorporata (o scissa), e per **l'eventuale importo che residua**, per ricostituire le voci di patrimonio netto esistenti nella società dante causa. Ai fini di tale ricostituzione, occorre valutare la **natura delle riserve esistenti nella scissa o incorporata** (di utili o di capitale) e poi ricostituirle proporzionalmente **nella incorporante o beneficiaria**. Va segnalato che il quadro RV non contempla l'ipotesi che l'avanzo sia generato dalla **previsione di oneri futuri o badwill**, il che comporta l'iscrizione di una passività (fondo rischi), senza alcun incremento del patrimonio netto.

Infine, i righi da RV 49 a RV 54, del Quadro RV, del modello Redditi 2024, sono dedicati alle **riserve in sospensione d'imposta** della società dante causa **che sono state** in tutto o in parte (caso della scissione) ricostituite nel **bilancio della società avente causa**. Viene richiesto anche il dato della parte non ricostituita, particolarmente delicato per le **riserve in sospensione d'imposta "radicale"** (rigo RV 53), cioè tassabili anche in casi diversi da quello della distribuzione, poiché queste ultime, se non ricostituite, **generano sempre tassazione**.

In relazione al tema della ricostituzione delle riserve, le istruzioni non forniscono alcuna indicazione in merito alla operazione di **scissione scorporo**. In tale operazione, è discusso in dottrina se vi sia o meno un trasferimento di riserve, così come richiesto dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#); in particolare la Circolare Assonime n. 14/2023 ha esaminato l'argomento facendo **emergere varie tesi**, peraltro **contrastanti tra loro**. A parere di chi scrive, il fatto che nella scissione scorporo non sia prevista una **riduzione patrimoniale della scissa**, fa sì che nessuna riserva sia da trasferire alla beneficiaria, **nemmeno quelle in sospensione di imposta**. Aderendo a tale tesi, si dovrebbe poi capire se compilare o meno i righi RV 51 (riserve in sospensione tassabili solo in caso di distribuzione) e RV 54 (altre riserve in sospensione di imposta) che accolgono la **parte non ricostituita di quelle riserve**. Dal momento che la non ricostituzione non deriva dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#), bensì dalla specificità della scissione scorporo, si ritiene preferibile **non indicare alcun dato nei righi citati**.

Eccedenza acconto imposta sostitutiva Tfr: modalità di utilizzo in F24

di Laura Magnani, Marta Rossi

OneDay Master

Redditi di lavoro prodotti all'estero

Scopri di più

L'[articolo 2120, comma 4, cod. civ.](#), prevede che il **Tfr**, ad esclusione della quota maturata nell'anno, al **31 dicembre di ogni anno venga incrementato** *“con l'applicazione di un **tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente**”*.

Vi è poi l'[articolo 11, D.Lgs. 47/2000](#), che, al comma 3, prevede che sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il Tfr debba essere applicata **l'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura **del 17%**. Tale imposta sostitutiva deve essere versata dal sostituto d'imposta all'Erario in **acconto**, entro il **16 dicembre dell'anno solare** in cui maturano le rivalutazioni e a **saldo**, entro il **16 febbraio dell'anno successivo**.

Il comma successivo prevede che **l'acconto dovuto** debba essere commisurato al **90% delle rivalutazioni** maturate nell'anno precedente (c.d. **metodo storico**), o, in alternativa, al **90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno** per il quale l'acconto stesso è dovuto (c.d. **metodo presuntivo**). Come chiarito dall'Agenzia delle entrate ([circolare n. 29/E/2001](#)) e più recentemente confermato nella [risoluzione n. 68/E/2023](#), il **sostituto di imposta può scegliere**, in ciascun anno, la **modalità di calcolo dell'acconto** più conveniente.

In sede di conteggio dell'acconto dovuto a **dicembre 2023**, scegliere il metodo storico piuttosto che quello presuntivo **ha fatto la differenza** per molti sostituti di imposta. Nel 2022, infatti, l'**inflazione** aveva raggiunto livelli tali che al 31.12.2022 il **coefficiente di rivalutazione del TFR** sfiorava il 10%, mentre, alla fine del 2023, dopo un significativo rallentamento dell'inflazione, **l'indice ISTAT si è attestato intorno all'1,82%**.

Questo ha implicato che, chi ha calcolato l'acconto secondo il metodo storico (di più semplice ed immediata applicazione), **ha versato a dicembre 2023 un acconto significativamente più elevato** dell'imposta effettivamente dovuta, maturando **un'eccedenza a credito**.

La questione, in effetti, era stata affrontata nella sopra citata [risoluzione n. 68/E/2023](#), in cui

l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un'istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, aveva confermato la possibilità di determinare l'acconto presuntivo sulla base del calcolo della **rivalutazione che presumibilmente sarebbe stata accantonata nel 2023**, tenuto conto del **minor indice di rivalutazione** dell'anno, anziché, come indicato nella circolare n. 50/E/2002, in base alla rivalutazione del 2022 **ragguagliata solo ai dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno in corso**, ma utilizzando l'indice ISTAT dell'anno precedente.

Oggi sono numerosi i datori di lavoro che, non avendo applicato tale metodo di calcolo, si ritrovano nella situazione di dover **recuperare l'eccedenza di versamento** e si pone il **dubbio** se per utilizzarla in **F24 in compensazione** del debito per ritenute fiscali sia o meno necessaria la previa apposizione del **visto di conformità sul Modello 770/2024**, qualora l'importo **sia superiore ad euro 5.000**.

Purtroppo, le norme applicabili non sono chiare sul punto; la **prassi intervenuta è piuttosto datata** e la [risoluzione n. 68/E/2023](#) non si è espressa esplicitamente, pur avendo l'istante accennato alla **necessità del visto**. Nel documento, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha confermato che, nei casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono **applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 445/1997**.

L'[articolo 1, comma 2, D.P.R. 445/1997](#), prevede che, qualora lo scomputo non venga operato nello stesso periodo d'imposta, **il sostituto di imposta ha diritto di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso in dichiarazione** (Modello 770).

In ottica di trasparenza e semplificazione, l'[articolo 15, D.Lgs. 175/2014](#), ha poi previsto che, fermo restando quanto sopra e in deroga a quanto previsto dell'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), le **eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive** sono scomputate dai successivi versamenti **nel Modello F24, ma non concorrono al limite** di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#) (oggi euro 2.000.000). A commento dell'[articolo 15, D.Lgs. 175/2014](#), la [circolare n. 31/E/2014](#) aveva osservato che i sostituti d'imposta recuperano le predette eccedenze **"nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento di presentazione della dichiarazione"**, dando **evidenza nel modello F24 dello scomputo operato**, precisando che, oltre a non concorrere alla determinazione del limite di compensazione, per detto scomputo **non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa**. Infatti, si precisa che l'obbligo sussiste **solo nel caso di compensazione di eccedenze risultanti dalla dichiarazione con pagamenti di importi diversi** dalle ritenute dovuti nell'anno successivo (c.d. compensazione orizzontale).

Dal combinato disposto delle disposizioni citate, sembra dunque che, nel 2024, si possa operare la **compensazione delle eccedenze di versamento** in esame **con ritenute d'acconto** relative al periodo d'imposta 2024 anche per importi superiori a 5.000 euro **senza la necessità di apposizione del visto di conformità sul Modello 770/2024**, in quanto trattasi comunque di **compensazione verticale**.



In tal senso, si è espressa anche la **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, che ha recentemente preso posizione nell'approfondimento "*Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l'utilizzo del credito di imposta*". Nel documento, si osserva, anche, che laddove la compensazione sia effettuata nel **periodo d'imposta successivo** a quello di pagamento dell'eccedenza si debba utilizzare il **codice tributo "6781"** denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta Mod. 770 Semplificato".

Considerata la **complessità della disciplina**, articolata in numerose norme, sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle entrate **confermasse espressamente** i tempi e le modalità di recupero delle eccedenze a credito che **possono essere di importo piuttosto rilevante**.

DICHIARAZIONI

Scadenza “variabile” delle dichiarazioni dei redditi e Irap

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale

Scopri di più

I decreti attuativi della Legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) si sovrappongono nella **modifica del calendario di presentazione delle dichiarazioni**, in quanto:

- **a regime**, il D.Lgs. 1/2024 (recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari) stabilisce che, con **effetto dal 2.5.2024**, le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires, devono **presentare le dichiarazioni fiscali** rispettivamente entro il **30.9 dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per il periodo d'imposta in corso **al 31.12.2023**, l'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#) (recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) stabilisce che le **persone fisiche, le società di persone** ed i soggetti Ires devono presentare le dichiarazioni fiscali rispettivamente **entro il 15.10** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, o entro il **quindicesimo giorno del decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024, che impatta nella gestione dei dichiarativi per il periodo d'imposta 2023, deve essere collegata all'introduzione del **nuovo concordato preventivo biennale**, per il quale dallo stesso Decreto è stato stabilito il termine per l'adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate al **prossimo 15.10.2024**, ossia in **corrispondenza della presentazione delle dichiarazioni**. È bene, tuttavia, osservare che la modifica del termine di presentazione delle dichiarazioni riguarda **non soltanto i soggetti** che possono aderire al **concordato preventivo biennale** (soggetti che applicano gli Isa ed i contribuenti forfetari), ma **tutti i contribuenti**, comprese, ad esempio, le **imprese e le società** che hanno un **volume di ricavi superiore alla soglia stabilita per l'applicazione degli Isa**.

In tale contesto, le modifiche inserite a regime ad opera del D.Lgs. 1/2024 **non toccano i termini di presentazione delle dichiarazioni** relative al **periodo d'imposta antecedente ad un'operazione straordinaria**, la cui caratteristica consiste nel fatto che **tale periodo non chiude al 31.12**. Le regole per la presentazione della dichiarazione del periodo antecedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione sono contenute negli [articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998](#),

che **non sono state oggetto di variazione**. Tuttavia, la modifica intervenuta con il D.Lgs. 13/2024 può impattare per individuare il **termine di presentazione della dichiarazione** del periodo d'imposta "post" operazione straordinaria effettuata nel 2023, in quanto **tale periodo chiude al 31.12.2023**. Si prenda, ad esempio, la **trasformazione di una società di persone in società di capitali** deliberata con **effetto 20.10.2023**, nel qual caso:

- la dichiarazione del **periodo ante trasformazione** (dall'1.1.2023 al 19.10.2023) deve essere presentata **entro il 31.7.2024** (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia dell'operazione, ai sensi dell'[articolo 5-bis, D.P.R. 322/1998](#));
- la dichiarazione del periodo d'imposta **post trasformazione** (dal 20.10.2023 al 31.12.2023) deve essere presentata **entro il 15.10.2024** (quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#)).

È, quindi, necessario porre **attenzione alle operazioni straordinarie** perfezionate nel corso del periodo d'imposta 2023, in quanto **si rendono applicabili disposizioni** normative differenti per individuare la scadenza dei modelli dichiarativi in relazione ai **due periodi d'imposta** che si formano **nell'anno solare 2023**. Per quello "ante" si applica la regola a regime prevista nel D.P.R. 322/1998, mentre per quello "post" si deve **aver riguardo alle regole "speciali"** previste per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2023 contenute nel D.Lgs. 13/2024.

La delega per i soci di cooperative agricole

di **Alberto Rocchi**



Come nelle altre forme societarie, anche nelle cooperative è ammesso che **il socio possa attribuire la delega** in caso di impedimento a partecipare a un'adunanza e volendo, tuttavia, esprimere il **proprio voto sulle materie oggetto di discussione**. In linea generale, occorre ricordare che la normativa codicistica in tema di cooperative è articolata su un **“doppio livello”**: trovano applicazione, infatti, le **norme sulle Spa** (o Srl, qualora ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 2519 cod. civ.](#)) ma, in entrambi i casi, subordinatamente alla **clausola di “compatibilità”**. Ciò significa che le disposizioni generali societarie **valgono solo quando compatibili** con quelle **specifiche delle cooperative**. E tale “test di compatibilità” si **esegue verificando**, *in primis*, che la norma societaria (che si intende applicare) non trovi espressa disciplina confliggente **nel corpus normativo delle coop**, ma anche accertando che la medesima norma **non sia indirettamente incompatibile** con le specificità e le **finalità dello strumento cooperativo**. L'[articolo 2539 cod. civ.](#), contenuto nella regolamentazione propria delle cooperative, si occupa della rappresentanza in assemblea **imponendo il limite massimo di 10 al numero di deleghe** che **ciascun socio può raccogliere per rappresentare gli altri**. Esso va, quindi, **letto in parallelo con la disposizione generale “societaria”**, di cui all'[articolo 2372, cod. civ.](#), all'interno della quale occorrerà individuare **le parti inapplicabili**, in quanto **contrastanti con la disposizione specifica** che il Codice destina alle cooperative. Sicuramente continuerà ad avere valore il comma 5 sul divieto di rappresentanza per amministratori, membri del **collegio sindacale** e **dipendenti della società** e delle **società da essa controllate**. Questi soggetti, pertanto, **non potranno mai ricevere deleghe dai soci**.

Del tutto unico (e specifica per le cooperative) è, poi, il contenuto del comma 2, del medesimo [articolo 2539 cod. civ.](#) Esso prevede che i **soci imprenditori individuali possono farsi rappresentare anche dal coniuge**, dai parenti **entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo** che collaborano nell'impresa. Qui il legislatore prevede una **particolare estensione della delega** anche a soggetti che, di fatto, sono **estranei alla compagine societaria**. Perché la norma possa, tuttavia, **trovare applicazione**, è necessario che:

- il socio abbia la **qualifica di “imprenditore individuale”**: ne consegue che il raggio di

azione della norma esplica i suoi effetti **sulle cooperative di imprenditori** (o cooperative a connotazione consortile), tipicamente le **cooperative di utenza**, ma anche **quelle di lavoro** in cui il rapporto mutualistico si esplica attraverso prestazioni imprenditoriali. Sono tuttavia **esclusi i lavoratori autonomi professionisti**;

- il rappresentante sia un **soggetto che “collabora nell’impresa”**. L’ampiezza dell’espressione sembra voler ricomprendere **tutti i parenti che**, a qualsiasi titolo, **contribuiscono all’attività d’impresa**. Tuttavia, anche per omogeneità di terminologia, la norma pare limitarsi alle sole figure di collaborazione familiare tipiche previste dal Codice civile, in particolare [dall’articolo 230-bis, cod. civ.](#), con esclusione della fattispecie di cui all’[articolo 230-ter, cod. civ.](#)

Nelle cooperative agricole questa norma può trovare automatica applicazione, quando il **socio partecipi in quanto imprenditore**: ciò si verifica tipicamente nelle **cooperative agricole di conferimento**, dove lo scopo mutualistico può essere quello di ottenere il **massimo pagamento del prodotto conferito**, previa lavorazione o conservazione. Tuttavia, esiste nel **mondo della cooperazione agricola** una particolare norma che, andando a disciplinare il medesimo **tema della rappresentanza in assemblea**, si affianca in qualche modo a quella codicistica trovando, insieme ad essa, congiunta applicazione. Si tratta dell’[articolo 7, L. 127/1971](#), il quale prevede che i **soci coltivatori diretti**, proprietari, assegnatari o affittuari che siano **soci di cooperative agricole** o di altre società o associazioni di produttori agricoli, **possono delegare per iscritto un altro socio**, oppure un parente fino al terzo grado o un **affine** fino al secondo grado, perché **compartecipe nell’esercizio dell’impresa** agricola, ad intervenire in assemblea, con diritto di **partecipare alle votazioni** e di essere eletto dall’assemblea alle cariche sociali, permanendo, in tal caso, nelle **cariche stesse fino a scadenza**.

La legge, ancorché datata, è **ancora in vigore** e può essere utilizzata sia **quando prevista nello statuto**, sia quando **non espressamente richiamata** o non dichiaratamente derogata. Vediamo in che cosa differisce rispetto al citato [articolo 2539 cod. civ.](#) destinato a **tutti i tipi di coop.**:

- innanzitutto, la **platea dei deleganti “attivi”**, non si esaurisce nell’ambito degli “imprenditori individuali”, ma comprende **tutta una serie di possibili attori** del mondo agricolo, racchiusi nella **definizione di “coltivatori diretti”**. Tale espressione non necessariamente si limita al novero degli iscritti nella relativa gestione previdenziale, abbracciando il più **vasto ambito dei piccoli imprenditori** agricoli;
- in secondo luogo, pur essendo la medesima l’estensione del grado parenterale che deve legare il delegante al delegato, l’espressione “compartecipe nell’esercizio dell’attività agricola” sostituisce quella più **limitativa di “collaboratore”**. Potranno, pertanto, essere comprese *tutte le forma associative tipiche dell’agricoltura*;
- ancora, il delegato potrà anche essere a sua volta votato come **membro del Consiglio di amministrazione**, possibilità questa **non prevista dall’articolo 2539 cod. civ.**;
- infine, l’[articolo 7, L. 127/1971](#), si applica a tutte le “**società o associazioni di imprenditori agricoli**” (es. consorzi e società agricole di trasformazione, di cui all’[articolo 1, comma 1094, L. 296/2006](#)).